

**LEGGE FINANZIARIA 2007**  
**(Legge 27 dicembre 2006, n. 296)**

**Articolo 1, commi 1001 - 1100**

Articolo 1, comma 1001 (Privatizzazione del Gruppo Tirrenia)

Il comma 1001 chiarisce che le convenzioni tra Stato e Gruppo Tirrenia, oltre che gli stanziamenti che le convenzioni attribuiranno alle compagnie armatoriali, sono finalizzati al processo di privatizzazione del Gruppo Tirrenia.

La modifica è volta a precisare che la partecipazione della società Tirrenia a dette società nella misura non inferiore al 51% avrà luogo fino all'attuazione del processo di privatizzazione del Gruppo Tirrenia e delle singole società che ne fanno parte.

La partecipazione della compagnia di Stato alle società armatoriali minori che effettuano servizi di collegamento regionale con le isole e gli arcipelaghi verrà gradualmente eliminata.

Si ricorda che la Tirrenia di Navigazione è impegnata prevalentemente nel mercato del trasporto passeggeri e merci sulle rotte marine dei collegamenti delle isole della Sardegna e della Sicilia, e, attraverso la divisione Adriatica, nelle rotte tra l'Italia, l'Albania, la Croazia, la Grecia e il Montenegro nonché per le isole Tremiti e delle rotte dell'alto Adriatico. La società Tirrenia di navigazione s.p.a. è controllata per l'intero capitale sociale dalla Fintecna, società a sua volta interamente controllata dal Ministero dell'economia e delle finanze. Le società del gruppo gestiscono i collegamenti marittimi attraverso convenzioni con lo Stato.

Articolo 1, comma 1002 (Ampliamento del porto di Taranto)

Il comma 1002 prevede che il Ministro delle infrastrutture procede per l'ampliamento del porto di Taranto, al fine di garantire gli interventi infrastrutturali volti ad assicurare il necessario adeguamento strutturale, già previsto dalla legge n. 443/2001 (legge obiettivo).

Secondo quanto riportato in un recente documento del Ministero delle infrastrutture, "il progetto si colloca nel contesto di una nuova strategia di sviluppo dei porti nazionali. In tale ottica è inquadrabile nel disegno più generale di trasformare il porto di Taranto in un hub portuale di primaria importanza.

Il soggetto attuatore è l'Autorità portuale di Taranto.

Il valore complessivo degli interventi previsti ammonta a 156,149 M€

Per quanto riguarda le previsioni dell'art. 163 relativamente alle attività del Ministro delle infrastrutture, si ricorda che viene previsto, tra l'altro, che il Ministro delle infrastrutture promuove e propone intese quadro tra Governo e singole regioni, al fine del congiunto coordinamento e realizzazione delle infrastrutture, nonché la redazione dei progetti delle infrastrutture da parte dei soggetti aggiudicatori, anche attraverso eventuali opportune intese o accordi procedurali tra i soggetti comunque interessati.

Articolo 1, comma 1003 (Hub portuali di interesse nazionale)

Il comma 1003 autorizza un contributo di 100 milioni di euro per l'anno 2008, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti, per lo sviluppo delle filiere logistiche dei servizi ed interventi concernenti i porti con connotazioni di hub portuali di interesse nazionale, nonché per il potenziamento dei servizi mediante interventi finalizzati allo sviluppo dell'intermodalità e delle attività di transhipment.

Articolo 1, comma 1004 (Sviluppo del Porto di Gioia Tauro)

Il comma 1004 precisa che le risorse di cui al precedente comma 1003 saranno finalizzate, nella misura del 50 per cento, ad assicurare lo sviluppo del porto di Gioia Tauro, in aggiunta ai porti già individuati, tra i quali quello di Augusta e il porto canale di Cagliari.

Articolo 1, comma 1005 (Piano di sviluppo dei sistemi portuali di interesse nazionale)

Il comma 1005 prevede l'istituzione di un Comitato per l'adozione del piano di sviluppo e di potenziamento dei sistemi portuali di interesse nazionale e per la determinazione dell'importo di spesa destinato a ciascuno di tali sistemi. Il Comitato - presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per sua delega, dal Ministro dei trasporti - è composto dal Ministro dei trasporti, dal Ministro dell'interno, dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro dello sviluppo economico, dal Ministro delle infrastrutture, dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dal Ministro dell'università e della ricerca, nonché dai Presidenti delle regioni interessate.

Si fa presente che il riferimento agli hub portuali permane al comma 1003 che prevede un'autorizzazione di spesa finalizzata, tra l'altro, ad interventi nei porti con connotazioni di hub portuali di interesse nazionale: lo stesso comma demanda poi ad un regolamento del Ministro dei trasporti, da adottare sentita la Conferenza stato-regioni, la determinazione dei criteri e delle caratteristiche necessari per la individuazione degli suddetti hub.

\*\*

Articolo 1, commi 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015 (Interventi per calamità naturali)

Il comma 1008 stanziava 165 milioni di euro per l'anno 2007 e 65 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 al fine di garantire la prosecuzione degli interventi e delle opere di ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi sismici del 2002 nel territorio del Molise e nel territorio della provincia di Foggia, e, in particolare, delle esigenze ricostruttive del comune di San Giuliano di Puglia; si provvede alla ripartizione delle risorse finanziarie destinando il 50 per cento delle risorse stesse al comune di San Giuliano di Puglia e il restante 50 per cento ai rimanenti comuni.

Il comma 1009 autorizza la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, a favore dei comuni della Val di Noto riconosciuti dall'UNESCO come patrimonio mondiale dell'umanità quale garanzia della prosecuzione degli interventi previsti dall'articolo 2 della legge 31 dicembre 1991, n. 433 (Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa) e successive modificazioni. Per consentire il completamento degli interventi a carico dello Stato e per la ricostruzione e riparazione edilizia nelle zone del Belice colpite dal terremoto del 1968, di cui all'articolo 17, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. (Legge finanziaria 1988)", il comma 1010 autorizza la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2007, di 30 milioni di euro per l'anno 2008 e di 50 milioni di euro per l'anno 2009. Dalla data di entrata in vigore della presente legge non sono più ammesse domande di contributo finalizzate alla ricostruzione post terremoto.

Con il comma 1011 viene data la possibilità, ai soggetti interessati dalla proroga dello stato di emergenza nella provincia di Catania - stabilita per l'anno 2006 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 dicembre 2005 a seguito dell'eruzione dell'Etna e sisma del 2002 -, di regolarizzare la propria posizione, relativamente a versamenti e adempimenti, entro il 30 giugno 2007.

Il comma 1012 dispone che, per la prosecuzione degli interventi nei territori delle regioni Umbria e Marche colpiti dagli eventi sismici del settembre 1997, le risorse già individuate, sono integrate di

un contributo annuo di 52 milioni di euro per l'anno 2007 e di 55 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 (da erogare secondo le disposizioni che verranno indicate con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri). I termini di recupero dei tributi e contributi sospesi con precedenti provvedimenti sono prorogati al 31 dicembre 2007.

Per la prosecuzione degli interventi di ricostruzione nei territori delle regioni Basilicata e Campania colpiti dagli eventi sismici del 1980-81, il comma 1013 autorizza un contributo quindicennale di 3,5 milioni di euro a decorrere da ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, da erogare secondo modalità e criteri di ripartizione, determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Il comma 1014 dispone che, per l'attuazione degli interventi a sostegno delle popolazioni dei comuni della regione Marche, colpiti dagli eventi alluvionali nell'anno 2006, è concesso un contributo quindicennale di 1,5 milioni di euro, a decorrere da ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, da erogare secondo modalità e criteri determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Mentre, per il sostegno degli interventi a favore delle popolazioni delle regioni Liguria e Veneto, nonché della provincia di Vibo Valentia e del comune di Marigliano in Campania colpite dagli eventi alluvionali e meteorologici dell'anno 2006, è autorizzata la spesa, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, di 10 milioni di euro complessivi. È autorizzata, infine, la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2007 e di 35 milioni di euro per gli anni 2007 e 2008 per la regione Umbria colpita dagli eventi meteorologici nel novembre 2005 e per il ristoro dei danni causati dall'esplosione verificatasi nell'oleificio «Umbra olii», nel comune di Campello sul Clitumno in provincia di Perugia.

Il comma 1015 autorizza un contributo di 8 milioni di euro per l'anno 2007, da erogare ai comuni interessati dagli eventi alluvionali del luglio 2006, nel territorio della provincia di Vibo Valentia, secondo la ripartizione da effettuare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

#### Articolo 1, comma 1016 (Interventi infrastrutturali nel settore del trasporto rapido di massa)

Il comma 1016 interviene sulle disposizioni relative ad interventi infrastrutturali volti alla realizzazione di sistemi di trasporto rapido di massa.

Vengono infatti identificati gli interventi infrastrutturali facendo riferimento al completamento del programma degli interventi di cui all'articolo 9 della legge n. 211/1992 destinata a cofinanziare le opere della legge n. 443/2001 (legge obiettivo); si precisa che la somma è destinata solo alla realizzazione di completamenti delle opere in corso di realizzazione. I fondi possono essere utilizzati per il finanziamento parziale dell'intera opera, con le medesime modalità contabili e di rendicontazione previste per i fondi stanziati ai sensi della legge obiettivo. Si conferisce inoltre al Ministero dei trasporti, sentita la Conferenza Stato-Regioni, il compito di provvedere ad un piano di riparto di tali risorse, valutando le esigenze più valide ed urgenti in temi di trasporto.

\*\*

#### Articolo 1, commi 1055, 1056, 1057 (Enti irrigui)

Il comma 1055 prevede una ricognizione della situazione debitoria dell'EIPLI (l'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e della trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania ed Irpinia), da effettuarsi entro il 30 settembre 2007; ciò, in previsione della trasformazione dell'EIPLI in società per azioni, partecipata dallo Stato e dalle regioni interessate, da effettuarsi successivamente al risanamento finanziario. Fino a tale data sono sospese le procedure esecutive e giudiziarie nei confronti dell'ente e, al fine di concorrere alle esigenze più immediate, è assegnato, allo stesso, un contributo straordinario di 5 milioni di euro per l'anno 2007.

L'EIPLI, istituito nel 1947 per la gestione di dighe e canali finalizzati a far fronte alle esigenze potabili delle popolazioni della Puglia e della Basilicata, è stato successivamente commissariato con lo scopo di risolvere le difficoltà finanziarie dello stesso.

La durata dell'ente per l'irrigazione della Valdichiana, delle Valli contermini aretine, del bacino idrografico del Trasimeno e dell'alta valle del Tevere umbro-toscana, istituito con legge 18 ottobre 1961, n. 1048, viene prorogata con il comma 1056 a tutto il 2007.

Il comma 1057 prevede che le disposizioni relative alla riduzione delle spese di funzionamento per enti e organismi pubblici (obiettivi di finanza pubblica introdotti dal decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, "Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale") non si applicano alle spese per l'energia utilizzata per il sollevamento dell'acqua ai fini della sua distribuzione.

#### Articolo 1, commi 1058, 1059, 1060, 1061, 1062 (Piano irriguo nazionale)

I commi da 1058 a 1062 prevedono una serie di stanziamenti per garantire l'avvio e la prosecuzione delle opere previste dal Piano irriguo nazionale di cui alla delibera Cipe n. 74 del 27 maggio 2005. Per l'esercizio 2007 è stanziata la somma di 100 milioni di euro e per ciascuno degli esercizi 2008 e 2009 è stanziata la somma di 150 milioni di euro annui; relativamente alle finalità sopra individuate sono autorizzate ulteriori spese per il triennio 2007-2009 e per l'anno 2010.

#### Art. 1, comma 1063

La manovra stanZIA, per il 2007, un fondo pari a 65,8 milioni di euro per la razionalizzazione e la riconversione del settore bieticolo-saccarifero nel quadro della normativa di razionalizzazione comunitaria del comparto.

*Questa misura è parte di un piano di riconversione del comparto dovuto alla riforma, gestita frettolosamente da parte del Governo Prodi, dell'OCM dello Zucchero. Il settore, sul quale incombono imprecisate ipotesi riguardo la riconversione, è parte importantissima del comparto agricolo della Padania.*

\*\*

#### Art. 1, commi 1068-1069

Viene istituito il "Fondo per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura" presso il ministero delle politiche agricole con una dotazione annuale, per 5 anni, pari a 10 milioni di euro.

*Tale misura entra in contrasto con il comma 869 della manovra che dirotta 275 milioni di euro per il 2007, inizialmente destinati a Sviluppo Italia ed utili anche a questo scopo, nelle casse dello Stato. Nessun passo in avanti quindi a favore dei giovani imprenditori agricoli.*

\*\*

#### Art. 1, comma 1075

Viene attribuito un credito d'imposta per gli imprenditori agricoli che acquisiscono beni strumentali nuovi per le strutture ubicate nelle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dalle leggi nazionali e comunitarie.

Il suddetto credito d'imposta è attribuito fino al raggiungimento della somma pari a 10 milioni di euro per 2007 e di 30 milioni di euro per ciascuno dei successivi anni 2008 e 2009.

*Un “regalo” da 70 milioni di euro in tre anni per le regioni del Mezzogiorno; le imprese agricole che non riusciranno ad andare a bilancio potranno usufruire di tale misura.*

\*\*

Articolo 1, comma 1077 (Stabilizzazione operai forestali)

Il comma reca una disposizione relativa alla stabilizzazione del personale operaio forestale dello Stato con contratto a tempo determinato.

\*\*

Art.1, commi da 1088 a 1090

Viene introdotta l'esclusione dalla base imponibile del 25% del valore degli investimenti effettuati per la promozione nell'ottica dell'internazionalizzazione delle imprese agroalimentari, per il triennio 2007/2009, in eccedenza rispetto alla media degli investimenti realizzati nei tre periodi precedenti.

Il valore dell'esclusione sale al 35% se gli investimenti sono realizzati da consorzi operanti in uno o più coparti merceologici e al 50% se riguardano i prodotti ad indicazione geografica e quelli agroalimentari come da D.lgs 102/2005.

Gli imprenditori agricoli possono, alternativamente, determinare l'agevolazione riducendo i valori espressi precedentemente di 1/3.